

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Proc. n. 4/2025

di cui all'art. 17 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina

promosso contro

- **BALLARIO Giuseppe**, tessera n. 309729 presso la soc. BEINETTESE del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- la **A.S.D. BOCC. BEINETTESE CIRCOLO ACLI**, Codice VCN000098, del Comitato Regionale Piemonte;

P R E M E S S O

- che sono stati acquisiti documenti ufficiali relativi alla gara regionale svoltasi a Fossano, presso la Bocciofila Forti e Sani, in data 11.08.2025 ed in particolare è stata attenzionata la denuncia del Direttore di Gara, Davide GALLO, nei confronti del sig. BALLARIO Giuseppe;
- che dagli atti emerge che BALLARIO ha reiteratamente insultato l'arbitro durante e dopo la partita, addirittura procrastinando la condotta illecita a distanza di alcune ore seguenti l'incontro, affrontando il direttore di gara nell'occasione della cena all'interno della bocciofila;
- che il giocatore ha altresì adombrato l'esistenza di una ipotetica corruzione del direttore di gara che, a suo dire, avrebbe arbitrato contro di lui per favorire la squadra avversaria, dietro pagamento;
- che solamente l'intervento dei gestori della bocciofila e l'avvertimento di voler chiamare le Forze dell'Ordine ha provocato la conclusione degli agiti devianti;
- che il denunciato riveste anche la qualifica di arbitro federale provinciale, settore volo, del Comitato di Cuneo;
- che il comportamento del sig. BALLARIO ha realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 co.3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tale normativa punisce i «*comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri e/o direttori di gara*» da parte dei tesserati;
- che sussiste la circostanza aggravante di cui al comma 7 della citata normativa, il quale prevede che se le condotte illecite sono eseguite dagli Arbitri, «*le sanzioni (...) sono raddoppiate, cioè anche se le infrazioni siano state commesse in qualità di Atleti*»;

- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai loro tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **BALLARIO Giuseppe**, tessera n. **309729** la sanzione della **SQUALIFICA di MESI QUATTRO**;

- applica alla soc. **A.S.D. BOCC. BEINETTESE CIRCOLO ACLI** (Codice VCN000098) la sanzione della **MULTA di € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 21 Settembre 2025

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni